

*Documento Esame di Stato
Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo"
Poggiomarino
A.S. 2017/18*



INDICE

PARTE PRIMA

1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n. 48 del 31/05/2012- D. Lgsv. 62/2017)
 - 1.1. Riferimenti normativi
 - 1.1.1. Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
 - 1.1.2. Ammissione all'Esame di Stato;
 - 1.1.3. Determinazione del giudizio di idoneità.
2. PROVE SCRITTE D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE
3. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
4. ALUNNI CON DISABILITÀ/ALUNNI DSA
 - 4.1 alunni stranieri
5. ESITO DELL'ESAME (dalla C.M. n. 48 del 31/05/2012)
6. ASSEGNAZIONE DELLA LODE
7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

PARTE SECONDA

1. DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME
2. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

PARTE PRIMA

1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal "PECUP" dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.LGS. 59/2004).

Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento sulla valutazione degli alunni", alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 attuativo della legge 107/2015 "**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) e dal successivo DM 741/2017 del 3/10/2017**",

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:

1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2);
3. determinazione del giudizio di idoneità.

1.1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**). Per l'anno scolastico 2017-2018 si rende noto che il monte ore annuo, in base all'art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5, corrisponde a :

1. Tempo Normale per la scuola secondaria di I grado su 30 h settimanali = 99Monte ore annuale $990 \times \frac{3}{4} = 742$ ore di frequenza - ore assenza massime = **247ore**
2. Corso ad indirizzo musicale per la scuola secondaria su 36 h settimanali = 1188Monte ore annuale $1188 \times \frac{3}{4} = 891$ ore di frequenza-ore assenza massime = **297 ore**
3. Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto di 33 ore.

Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalle "**motivate deroghe in casi eccezionali**", approvate dal collegio dei docenti del 30/10/2017 con Delibera n.7, in riferimento a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:

1. Gravi motivi di salute, fisici e psicologici, terapeutici, chirurgici certificati.
2. Prolungate e/o reiterate terapie presso centri specialistici.
3. Gravi motivi di famiglia.
4. Motivi sociali (permessi di soggiorno....)
5. Motivi sportivi (partecipazione a Campionati o appartenenza a Federazioni riconosciute dal CONI).

Tali deroghe si prevedono per casi eccezionali, per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni, cioè a condizione che sussistano comunque elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.

Ciascun consiglio di classe valuterà attentamente l' applicazione di detti criteri, che dovranno essere espressi in una motivata relazione.

1.1.2. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE (Delibera n.21)

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione all' esame di stato, anche inferiore a 6/10.

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:

- dell'impegno;
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;
- dell'eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il giudizio di idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi.

1.1.3. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Lo scrutinio di ammissione si conclude con **il giudizio di idoneità**, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d.lgs. 59/2004 e successive modificazioni).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo **nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.**

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione “**Ammesso**”, ***seguito dal voto in decimi*** attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “**Non ammesso**”.

In caso di non ammissione all'esame, la nostra istituzione scolastica invia comunicazione preventiva alle famiglie mediante apposita modulistica allegata al Documento di Valutazione.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

2. LE PROVE SCRITTE D'ESAME (D.M. 741/2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

COMMISSIONI D'ESAME:

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta da tutti i docenti del consiglio di classe (sono esclusi i docenti che svolgono attività nell'ambito del **potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa**).

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Candidati privatisti. La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, **assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.** Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad **una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.**

PROVE D'ESAME:

L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predisponde le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

1. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:
 - a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
2. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE:

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI:

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D'ESAME:

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Tali prove dovranno concludersi entro il 30 giugno e comunque, **solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.**

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME:

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola al termine degli scrutini.

Prova di Italiano (D.M. 741/2017)

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni

Durata della prova: 4 ore.

(Gli alunni possono uscire a partire dalla seconda ora, se avranno consegnato autorizzazione uscita anticipata firmata dai genitori).

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'istituto.

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:

1. la padronanza della lingua,
 2. la capacità di espressione personale,
 3. il corretto ed appropriato uso della lingua
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:

- Correttezza formale
- Organicità e chiarezza espositiva
- Competenza lessicale
- Competenza testuale
- Pertinenza nel riferire argomenti e temi
- Qualità e quantità dei contenuti

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell'elaborato.

I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere.

- è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

Allegato Griglia di Valutazione della Prova di Italiano

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.

Prova di Matematica (D.M. 741/2017)

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017) sarà articolata in 4 quesiti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali. Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie capacità. Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate:

1° QUESITO

Geometria solida con poliedri.

2° QUESITO

Equazioni (anche con verifica).

3° QUESITO

Figura piana nel PCO

4° QUESITO

Problema di collegamento matematico-scientifico: leggi di Mendel e/o peso specifico

Durata della prova: 3 ore (Gli alunni possono uscire a partire dalla seconda ora, se avranno consegnato autorizzazione uscita anticipata firmata dai genitori)

E' ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
- b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
- c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;
- d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.

Criteria per la valutazione della prova scritta di matematica

- Conoscenza dei contenuti
- Applicazione dei procedimenti
- Risoluzione dei problemi
- Utilizzazione del linguaggio grafico e simboli

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

- è consentito l'uso delle tavole numeriche, della calcolatrice e degli strumenti per il disegno geometrico.

Griglia di Valutazione della Prova di Matematica

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo).

Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata.

Prove di lingua straniera (inglese-francese)(D.M. 741/2017)

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese o tedesco), nella stessa giornata.

Durata della prova: 3 ore (1ora e 30 min per inglese, 15 minuti di pausa, 1ora e 30 min per francese)

(Gli alunni possono uscire non prima delle ore 13.00, se avranno consegnato autorizzazione uscita anticipata firmata dai genitori).

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria(francese).

Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:

Livello A2 Inglese Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Livello A1 Francese Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Le tracce potranno prevedere una combinazione delle seguenti tipologie, scelte tra quelle indicate nell'art. 9 del D.M. 741/2017 e ponderate sui due livelli di riferimento:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana.

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

Comprensione del testo e dei quesiti:

- Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali Implicite
- Capacità di rielaborazione personale
- Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto
- Rispetto delle convenzioni epistolari
- Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche
- Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale
 - il candidato è chiamato a scegliere tra le tre tracce proposte;
 - è consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue.

Allegato Griglia di Valutazione delle Prove di Lingue Straniere

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ

Conformemente alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

- ✓ Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova (15 minuti) Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;
- ✓ Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
- ✓ Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font “dyslexic friendly” (Tahoma, Verdana, Trebuchet, giustificato a sinistra).

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Agli allievi **con disabilità** potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno affrontare con l'ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l'eventuale supporto dell'insegnante di sostegno.

3. II COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione avrà durata di 40 minuti per gli alunni del corso ad indirizzo musicale e di 30 minuti per gli alunni delle classi T.N., in base alle disposizioni dell'art.8, dovrà essere finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, ogni C.d.C. - in fase di pianificazione- terrà conto dei seguenti aspetti:

- aderenza alle linee della programmazione educativo - didattica attuata nel triennio;
- situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
- scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- personalizzazione del colloquio [si terrà conto delle specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, carenze nella preparazione di base, alunni in situazione di disagio (DSA, BES, disabilità)].

Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di rielaborazione personale degli alunni è predisposta una griglia valutativa.

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo. Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si considerano le voci seguenti:

1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici
3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.,)
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli opportuni legami
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e dell'argomento
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.

Allegato Griglia di Valutazione del Colloquio Orale

4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017: “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

1. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
2. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
3. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
4. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
5. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
6. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
7. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate con C.M. 4233 del 19 febbraio 2014

5. GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che: “Sia l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la C.M. 49/10 ribadiscono che il voto finale dell'esame conclusivo del I° ciclo *è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*”.

Il giudizio complessivo dell'esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:

Nel corso del triennio l'alunno/a:.....

Si è impegnato in modo

- assiduo e costante
- assiduo
- soddisfacente
- adeguato
- abbastanza adeguato
- discontinuo
- limitato
- molto limitato

conseguendo una preparazione

- completa e approfondita (10)
- approfondita (9)
- completa (9)
- buona (8)
- discreta (7)
- sufficiente (6)
- superficiale (5)
- lacunosa (5)
- carente (4)

Il/La candidato/a dimostra

- maturità e grande senso di responsabilità
- maturità e senso di responsabilità
- serietà
- positivo grado di maturazione personale
- maturazione proporzionale all'età
- maturazione ai livelli di partenza

Giudizio complessivo

Voto Ammissione	
Media delle Prove d'esame (Prova Ita.+Mat.+L.com.+colloquio):4	
Voto Ammissione+Media Prove Totale:2	
Arrotondamento	
Eventuale Lode	
Voto Finale	

6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all'intera Commissione d'esame qualora tutti i membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell'attribuzione.

La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che: *“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.”*

7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione **“ESITO POSITIVO”** deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di **“ESITO NEGATIVO”**, *senza alcuna indicazione di voto.*

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida D.M. 742/2017.)

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
 - a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 - b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
 - c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
 - d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
 - e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
 - f. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”*

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INV/ALSI che descrive i livelli conseguiti*

dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

PARTE SECONDA

1. DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali:

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (*ricostruzione triennale*) (*Relazione finale concordata*)

- Composizione
- Permanenze
- Nuovi inserimenti
- Stabilità del corpo docente nel triennio
- Composizione del Consiglio di Classe
- Percorso didattico-educativo: dai livelli di partenza ai risultati finali ottenuti in area cognitiva e comportamentale
- Fasce di livello e valutazione d'ingresso, del 1° quadrimestre e del 2° quadrimestre di ogni alunno.

2. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (*educativi/didattici*)

3. METODI E STRUMENTI

4. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE

5. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

6. ALTRE ATTIVITA'

7. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

9. PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI

10. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO).

11. RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI, DSA.

12. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI ALUNNI DSA O CON DISABILITA'.

13. MODALITA' DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALUNNI CON DSA O CON DISABILITA'.

All.A1

Proposte del Consiglio di classe per gli alunni diversamente abili

Alunno/a:

classe :

Proseguendo l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio di classe dellaritiene che le prove per l'alunno....., debbano essere coerenti con il tipo ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di competenza iniziali.

Si propongono pertanto prove scritte individualizzate per la matematica e le lingue straniere, mentre la prova scritta di italiano manterrà/differenzierà la traccia di quella proposta al gruppo classe.

Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativi - didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno/a.

La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso scolastico dello studente.

In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di classe della propone, per l'alunna/o le seguenti prove differenziate:

- **ITALIANO – Obiettivi da verificare**

Tipo di prova:

- **MATEMATICA - Obiettivi da verificare :**

Tipo di prova:

- **LINGUA STRANIERA – Obiettivi da verificare**

Tipo di prova:

Criteri per il colloquio orale

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...) di rispondere a semplici domande in lingua straniera.

In caso sussistano delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno.

Le prove di esame saranno comunque valutate all'interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell'arco del triennio.

All. A2

Proposte del Consiglio di Classe per gli alunni con certificazione DSA

Alunno/a: _____ **classe :** _____

Il Consiglio della Classe III, tenendo in debita considerazione l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi nel corrente anno scolastico, ritiene che le prove per l'alunno....., debbano essere coerenti al livello e alle modalità di apprendimento raggiunto pertanto si assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e si adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte.

- **PROVA DI ITALIANO**

Svolgimento del compito di italiano con eventuale ausilio del computer con il correttore automatico, breve scaletta di lavoro. Tempo aggiuntivo 15 minuti (*art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011*).

VALUTAZIONE: non si valuterà la forma ma il contenuto.

(criteri da concordare con gli insegnanti)

- **PROVA DI MATEMATICA**

A disposizione degli alunni formulari con assortimenti di figure geometriche, formule, procedure e algoritmi.

Eventuale tempo aggiuntivo 15 minuti (*art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011*).

VALUTAZIONE: (criteri da concordare con gli insegnanti)

- **PROVA DI LINGUA STRANIERA**

Reading comprehension e lettera con caratteri ad alta leggibilità, espedienti grafici che facilitano comprensione parola chiave.

Eventuale utilizzo di vocabolario online. Tempo aggiuntivo 30 minuti (*art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011*).

In caso di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera (*fatte salve le condizioni elencate nell'art. 6 comma 5, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011*) compensazione con colloquio orale (*art. 6 comma 4, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011*).

VALUTAZIONE (criteri da concordare con gli insegnanti)

- **COLLOQUIO**

Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali:

- mappe per “ricordare”,
- carte geografiche fisiche, politiche,
- grafici,
- immagini.

ALLEGATI

A1 Proposte Prove per alunni DH

A2 Proposte Prove per alunni DSA

Allegato GRIGLIA di VALUTAZIONE della Prova di Italiano

Allegato GRIGLIA di VALUTAZIONE della Prova di Matematica

Allegato GRIGLIA di VALUTAZIONE della Prova di Lingue Straniere

Allegato GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO ORALE

Allegato Certificazione Competenze

Deliberato nel Collegio docenti del 30.10.2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marianna Massaro

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*